

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1532

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Incremento del numero dei vice procuratori onorari presso le procure della Repubblica e sezioni distaccate

Presentata il 5 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le incombenze discendenti dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado», e dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante «Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense» già incidono notevolmente sull'attività degli ufficiali di polizia giudiziaria. Il riferimento è alle funzioni di pubblico ministero che il procuratore della Repubblica delega all'ufficiale di polizia giudiziaria così determinando onerosi riflessi sull'at-

tività d'istituto. In relazione al disposto del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace», il numero degli ufficiali di polizia giudiziaria da dedicare alle particolari funzioni è poi destinato ad aumentare, con l'effetto, inevitabile, di sottrarre ulteriore personale all'attività preventiva e repressiva dei reati — fine per cui viene specificatamente addestrato — atteso che l'impegno, peraltro, non si esaurisce con lo svolgimento di udienze, ma richiede tempo da dedicare allo studio delle singole cause delegate. Inoltre, la dislocazione delle sedi del giudice di pace, ove sono presenti le sole stazioni dei carabinieri o comandi distaccati della Polizia di Stato, determinerà l'impiego pressoché continuativo di ufficiali di polizia giudiziaria del medesimo

reparto, che non potranno quindi svolgere attività investigativa, con ulteriori ripercussioni sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica locale. Ebbene la proposta di legge che si presenta alla Vostra attenzione, onorevoli colleghi, introduce un norma che mira ad aumentare « l'organico » della magistratura non togata superando il rapporto di due terzi rispetto ai magistrati togati, stabilito in una circolare del Consiglio superiore della magistratura,

al fine di garantire un'investitura eventuale e del tutto residuale degli ufficiali di polizia giudiziaria rispetto all'impiego di uditori giudiziari, vice procuratori onorari e laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali, nonché allo scopo ultimo di accrescere l'efficacia e l'efficienza del sistema giudiziario, a fronte della sempre più pressante domanda di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le maggiori esigenze di vice procuratori onorari della Repubblica presso le procure della Repubblica e le sezioni distaccate, derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono soddisfatte mediante la nomina di giudici effettuata ai sensi dell'articolo 42-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, fino alla concorrenza di un numero pari a quello dei magistrati togati impiegati presso le rispettive procure della Repubblica.

ART. 2.

1. La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituita dalla seguente:

« *a)* nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e, soltanto in via eccezionale ed in mancanza dei rappresentanti delle suddette categorie, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini ».

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 36,597 miliardi annue si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

